



Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco

Via IV Novembre 98, 00187, Roma

Tel. 06/69770332 Fax 06/6783559

www.unionedeglistudenti.net - info@unionedeglistudenti.it



IL CONTRIBUTO SCOLASTICO NON È OBBLIGATORIO.

Una breve guida per non farsi ingannare e per difendersi dai soprusi

Che cos'è?

Ogni anno assistiamo a migliaia di casi di imposizione del contributo “volontario”. Ma cos'è il contributo volontario? Si tratta di una **possibile contribuzione monetaria da parte della famiglie introdotta nel 2007 dal DL 40/2007 dell'allora Ministro Fioroni per ampliare l'offerta formativa**. In questo modo si cercava di organizzare più gite, aumentare attività laboratoriali e corsi di recupero. In sei anni l'idea originaria è stata completamente abbandonata a favore di una vera e propria tassazione imposta in modo coatto con minacce da parte di docenti e presidi autoritari. **La principale causa di questo inasprimento è rintracciabile nei tagli perpetrati all'istruzione pubblica che hanno minato i servizi e il funzionamento ordinario delle scuole pubbliche.**

Minacce e ritorsioni

Dirigenti scolastici e professori autoritari che impongono il pagamento del contributo scolastico? Non una rarità ma la triste quotidianità delle scuole del Paese. Il più delle volte gli studenti vengono minacciati dicendo che non li sarà permesso iscriversi alla classe successiva, o molto spesso che non li sarà consegnata la pagella. Delle volte invece viene spacciato come tassa di iscrizione, cosa assolutamente illegittima per vari motivi. L'anno scorso abbiamo somministrato un breve questionario per portare alla luce i casi di minacce e ritorsioni: secondo i dati circa il 90% degli studenti non sapevano che il contributo è volontario e dove vengono destinati i fondi derivanti dal pagamento dello stesso. In alcuni casi, come all'IIS Pischredda di Bosa, all'ITI Corni di Modena, al liceo classico Garibaldi di Napoli, gli studenti sono stati informati sulla volontarietà ma minacciati in caso di mancato pagamento. Al liceo Giordano Bruno di Roma invece, pur essendo informati sulla volontarietà, gli studenti non paganti non hanno potuto partecipare alle attività extrascolastiche (stages, campi scuola, certificazioni).

A quanto ammontano le cifre della contribuzione volontaria? Si parla di 90 € al Donatelli, 120 € al Casiraghi, 130 € al Beccaria e 150 € all'Allende di Milano mentre a Roma si parla di 100 € al Colonna, 95 € al Russell, 130 € all'Argan e 150 € all'ISA Roma 2. Ma da nord al sud, da Piacenza, Modena, Torino a Napoli, Reggio Calabria, Messina e Cagliari le cifre sono oscillate e oscillano dai 40 € ai 180 €. Numeri assurdi che confermano il grande ruolo che hanno le famiglie italiane nel sostentamento della scuola pubblica. Difatti, secondo i dati rintracciabili nel bilancio 2011/2012 del Ministero dell'Istruzione, le famiglie contribuiscono per il 30 % al funzionamento generale delle scuole, mentre il resto viene concesso per il 37 % dallo Stato, il 13 % dall'Unione Europea, il 7 % dai Comuni, 7 % dalle Regioni, il 3 % dalle Province e il 2 % dagli altri privati. Del 30 % delle famiglie solo la metà viene destinato all'ampliamento dell'offerta formativa, mentre il resto dei fondi viene usato per il funzionamento ordinario delle scuole, vessate dai tagli della legge 133 del 2008 e dai



Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco

Via IV Novembre 98, 00187, Roma

Tel. 06/69770332 Fax 06/6783559

www.unionedeglistudenti.net - info@unionedeglistudenti.it



tagli ai fondi MOF iniziati lo scorso anno.

Quali sono le tasse obbligatorie?

Il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297, nell'articolo 200, prevede quattro tipi di tasse scolastiche:

- ⌚ **Tassa di iscrizione:** è esigibile all'atto dell'iscrizione ad un dato corso di studi secondari, e vale per l'intera durata del ciclo, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all'Erario. L'importo è di 6,04 euro.
- ⌚ **Tassa di frequenza:** deve essere corrisposta ogni anno e può essere rateizzata, con pagamento della prima rata ad inizio d'anno e delle altre nei mesi di dicembre, febbraio ed aprile (Decreto Ministeriale Finanze 16 Settembre 1954). La tassa deve essere pagata per intero sia nel caso che l'alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. In caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad altro statale, il pagamento è riconosciuto valido dalla nuova scuola. L'importo è di 15,13 euro.
- ⌚ **Tassa di esame:** Deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore al momento della presentazione della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (ex maturità). Il pagamento non è rateizzabile. 8art. 3 decreto ministeriale Finanze 16.09.1954).
- ⌚ **Tassa di diploma:** La tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio. L'importo è di 15,13 euro, per il rilascio del diploma di maturità delle scuole superiori e per quello dei conservatori di musica. Per la tassa di diploma non è prevista la concessione di esonero per motivi di merito, ma solo quella per motivi economici o di appartenenza a speciali categorie (circolare ministeriale 15.05.1987, n. 146).

L'esonero dalle tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici, e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche ad eccezione della sola tassa di diploma.

Ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 5, e dell'art. 6, comma 1 del Decreto Legislativo 15 Aprile 2005, n.76 e dell'art. 28 del Decreto Legislativo 17 Ottobre 2005, n. 226, a partire dall'anno scolastico 2006-2007, il diritto dovere all'istruzione e formazione professionale comprende i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo-quadro in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali del 19-6-2003.

Conseguentemente, **gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria superiore sono stati esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali a partire dall'anno scolastico 2006/2007.**



Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco

Via IV Novembre 98, 00187, Roma

Tel. 06/69770332 Fax 06/6783559

www.unionedeglistudenti.net - info@unionedeglistudenti.it



Cosa dice il Ministero dell'Istruzione?

Oltre al [DI 297/94](#), che specifica i tipi di tassazione, basterebbe ricordare l'art.34 della Costituzione per poter non pagare il contributo scolastico.

Nella [nota 312 del 20/03/2012](#) il Ministero dell'Istruzione ribadiva che:

- ⌚ il contributo è volontario e non può essere imposto in alcun modo;
- ⌚ le risorse ottenute dal contributo possono essere usate esclusivamente per ampliare l'offerta formativa e non per il funzionamento ordinario della scuola
- ⌚ su principi di trasparenza ed efficienza le scuole devono fornire preventivamente la finalizzazione dei contributi e a fine anno rendicontarne l'utilizzo
- ⌚ le famiglie devono essere informate della detraibilità fiscale del contributo

Queste direttive sono state ribadite nella circolare ministeriale numero [593 del 07/03/2013](#) che ammonisce le scuole che impongono il contributo dicendo che così facendo non solo minano il clima di fiducia e collaborazione che dovrebbe instaurarsi con le famiglie, ma si lede anche il diritto allo studio costituzionalmente garantito. Inoltre viene specificato che i consigli d'istituto, pur potendo deliberare la richiesta alle famiglie di contributi di natura volontaria, non possono obbligare in alcun modo le stesse, soprattutto in riferimento all'articolo 23 della Costituzione ai sensi del quale "nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge". **Alla fine della circolare si invitano gli Uffici Scolastici Regionali a prendere provvedimenti anche di carattere sanzionatorio nei confronti delle istituzioni scolastiche che commettono delle irregolarità.**



Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco

Via IV Novembre 98, 00187, Roma

Tel. 06/69770332 Fax 06/6783559

www.unionedeglistudenti.net - info@unionedeglistudenti.it



DI SEGUITO UN MODELLO DI VERTENZA PER NON PAGARE IL CONTRIBUTO.

NOTA BENE - tale modello di vertenza per il non pagamento del contributo volontario va adattato con attenzione in ogni sua parte al caso indicato nella circolare in ogni singola scuola, anche eliminando o integrando intere parti del modello. Se non sei sicuro nel completare il modulo, contattaci inviando una mail a info@unionedeglistudenti.it o allo 06 69770332.

Non dimenticare di richiedere il protocollo della presente comunicazione dopo averla consegnata in segreteria!

Alla gentile attenzione del D.S. dell'I.I.S. _____

Egr. Professor/essa _____

All'attenzione del/lla Direttore/rice dell'U.S.P. di _____

Dott./ssa _____

OGGETTO: Comunicazione non pagamento contributo volontario alla scuola

In data __/__/____ presso l'Istituto _____ è stata diffusa la circolare n° _____ riportate nel testo la richiesta di pagamento di una somma di _____ a titolo di contributo per la scuola.

Né le scuole, né tanto meno i Consigli di Istituto, risultano titolari di autonomo potere impositivo di tasse e contributi, facoltà questa riservata esclusivamente allo Stato, nessuna scuola può obbligare gli studenti a pagare alcun tipo di somma.

Le uniche tassazioni che gli studenti sono tenuti a versare alla scuola sono le seguenti:

- ⌚ Tassa di iscrizione: è esigibile all'atto dell'iscrizione ad un dato corso di studi secondari, e vale per l'intera durata del ciclo, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all'Erario. L'importo è di 6,04 euro.
- ⌚ Tassa di frequenza: deve essere corrisposta ogni anno e può essere rateizzata, con pagamento della prima rata ad inizio d'anno e delle altre nei mesi di dicembre, febbraio ed aprile (Decreto Ministeriale Finanze 16 Settembre 1954). La tassa deve essere pagata per intero sia nel caso che l'alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. In caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad altro statale, il pagamento è riconosciuto valido dalla nuova scuola.



Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco

Via IV Novembre 98, 00187, Roma

Tel. 06/69770332 Fax 06/6783559

www.unionedeglistudenti.net - info@unionedeglistudenti.it



L'importo è di 15,13 euro.

- 🕒 Tassa di esame: Deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore al momento della presentazione della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (ex maturità). Il pagamento non è rateizzabile. 8art. 3 decreto ministeriale Finanze 16.09.1954).
- 🕒 Tassa di diploma: La tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio. L'importo è di 15,13 euro, per il rilascio del diploma di maturità delle scuole superiori e per quello dei conservatori di musica. Per la tassa di diploma non è prevista la concessione di esonero per motivi di merito, ma solo quella per motivi economici o di appartenenza a speciali categorie (circolare ministeriale 15.05.1987, n. 146).

L'unica eccezione ammessa in tale ambito sono i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie concernenti assicurazione individuale degli studenti, libretto delle assenze, gite scolastiche e carta per le pagelle o strumenti didattici obbligatori a condizione che rimangano in dotazione allo studente.

Non è stato riscontrato che la circolare sopra citata sollecitasse il pagamento di nessuna di queste voci.

Versare invece i contributi per l'arricchimento dell'offerta culturale e formativa degli alunni, per l'innovazione tecnologica o per l'edilizia scolastica (DL 40/2007, legge Bersani) è invece possibile, ma **solo ed esclusivamente su base volontaria**.

Abbiamo registrato che tale contributo è stato viceversa imposto, con l'aggravante di solleciti al pagamento infondati nei confronti di chi avesse dichiarato di non volerlo o poterlo pagare. Richiediamo inoltre che sia pubblicamente esplicitato come tali entrate vengano indirizzate nelle voci del bilancio della scuola, indicate dalle sole voci previste come da DL 40/2007.

Inoltre ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici, e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche ad eccezione della sola tassa di diploma.

Mentre ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 5, e dell'art. 6, comma 1 del Decreto Legislativo 15 Aprile 2005, n.76 e dell'art. 28 del Decreto Legislativo 17 Ottobre 2005, n. 226, a partire dall'anno scolastico 2006-2007, il diritto dovere all'istruzione e formazione professionale comprende i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo-quadro in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali del 19-6-2003. Conseguentemente, gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio



Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco

Via IV Novembre 98, 00187, Roma

Tel. 06/69770332 Fax 06/6783559

www.unionedeglistudenti.net - info@unionedeglistudenti.it



degli istituti di istruzione secondaria superiore sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali, a partire dall'anno scolastico 2006/2007.

Il contributo è invece stato richiesto in maniera generalizzata a tutti gli studenti della scuola, entrando in contraddizione con i principi sanciti per eventuali esoneri da un legittimo pagamento delle tasse.

Oltre a ciò l'imposizione del contributo lederebbe anche l'art.34 della Costituzione che sancisce l'obbligatorietà e la gratuità dell'Istruzione pubblica.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca negli ultimi mesi, attraverso due circolari, ha ribadito la volontarietà del contributo.

Nella [nota 312 del 20/03/2012](#) si specificava:

- ⌚ il contributo è volontario e non può essere imposto in alcun modo;
- ⌚ le risorse ottenute dal contributo possono essere usate esclusivamente per ampliare l'offerta formativa e non per il funzionamento ordinario della scuola
- ⌚ su principi di trasparenza ed efficienza le scuole devono fornire preventivamente la finalizzazione dei contributi e a fine anno rendicontarne l'utilizzo
- ⌚ le famiglie devono essere informate della detraibilità fiscale del contributo

Infine, nella circolare ministeriale numero [593 del 07/03/2013](#), si ammoniscono le scuole che impongono il contributo dicendo che così facendo non solo minano il clima di fiducia e collaborazione che dovrebbe instaurarsi con le famiglie, ma si lede anche il diritto allo studio costituzionalmente garantito. Inoltre viene specificato che i consigli d'istituto, pur potendo deliberare la richiesta alle famiglie di contributi di natura volontaria, non possono obbligare in alcun modo le stesse, soprattutto in riferimento all'articolo 23 della Costituzione ai sensi del quale "nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge". Alla fine della circolare si invitano gli Uffici Scolastici Regionali a prendere provvedimenti anche di carattere sanzionatorio nei confronti delle istituzioni scolastiche che commettono delle irregolarità.

Reputiamo per i motivi sopra elencati il pagamento di contributi alla scuola come richiesto nella circolare sopra citata **illegittimo**, comunichiamo pertanto che lo/gli studente/i _____ (in
dicare per ogni studente classe, sezione, date e luoghi di nascita) non pagheranno tale contributo
alla _____ scuola.

Lì, __/__/____

In Fede